

TI_GERICHTE 60.2012.100 vom 4. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.100

FR: TI_GERICHTE 60.2012.100 du 4 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.100 del 4 aprile 2012

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento del territorio (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) quale istante

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012
60.2012.100

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento del territorio (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) quale istante

Incarto n. 60.2012.100 Lugano 4 aprile 2012 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 29.02./16.03.2012 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di abbandono (passato in giudicato); premesso che la richiesta datata 29.02.2012 è giunta al Ministero pubblico il 2.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l'ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16.03.2012 ; richiamate le osservazioni 22/23.03.2012 di PI 2, _____ (patr. da: avv. PR 1, _____), e 23/26.03.2012 di PI 3, _____, e di PI 4, _____ (entrambi patr. da: avv. PR 2, _____), che comunicano di non opporsi alla richiesta; richiamate inoltre le osservazioni 26.03.2012 del procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il _____, verso le ore _____, in territorio di _____, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quali protagonisti PI 2 (_____), conducente dell'autovettura _____, targata TI _____, e _____, (_____), che era in sella al motoveicolo _____, targato _____, il quale a seguito dell'impatto con la predetta automobile è deceduto sul posto; che con decisione 2.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di PI 2 per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione alle norme della circolazione (ABB _____); che il successivo gravame 13.11.2009 intitolato " atto di accusa (proposta) " è stato dichiarato irricevibile dall'allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP _____); che il 19.4.2010 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in materia penale 26/27.1.2010 presentato dai proponenti contro la predetta sentenza (inc. _____); che con istanza 7/8.6.2010 PI 3 e PI 4 hanno postulato la revoca del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB _____) e la promozione dell'accusa (ai sensi del CPP TI) nei confronti di PI 2 per omicidio colposo (art. 117 CP) e grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCSstr) (inc. CRP _____); che con giudizio 19.8.2010 – non impugnato – l'allora Camera dei ricorsi penali ha respinto la predetta domanda di revoca (inc. CRP _____); che con la

presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB _____); che a suffragio della sua richiesta precisa che " (...) nel tentativo di incasso delle spese sostenute dallo Stato per porre rimedio all'inquinamento del manto stradale avvenuto in occasione dell'incidente citato a margine, le assicurazioni della signora PI 2 e del defunto _____, rifiutano l'addebito delle spese sostenendo entrambe la colpa è da imputare alla controparte " e di necessitare delle motivazioni che stanno alla base del decreto di abbandono " (...). Per poter decidere circa l'imputazione dei costi di intervento dei pompieri (...) " (istanza 29.02./16.03.2012); che, come esposto in entrata, PI 2 e PI 3 e il di lei figlio PI 4, non si oppongono alla richiesta; che il procuratore pubblico, dal canto suo, non ha formulato osservazioni in merito; che l'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione "; che nella fattispecie in esame – visti i motivi adottati nella sua richiesta e la finalità per la quale chiede la trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB _____) – è pacifico l'interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell'autorità istante prevalente sui diritti personali di PI 2, di PI 3 e di PI 4, i quali peraltro non si sono opposti alla domanda, potendo il suo contenuto essere utile per valutare chi debba effettivamente sopportare i costi cagionati dall'intervento dei pompieri riguardo all'incidente verificatosi il _____; che di conseguenza il decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB _____) viene trasmesso, in copia, all'autorità istante unitamente alla presente decisione; che stante la natura dell'autorità richiedente e della presente istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali II
presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.